{mosimage} Il 12 giugno 2008 il Consiglio nazionale forense ha deliberato alcune modifiche al codice deontologico degli avvocati a seguito dei rilievi formulati dall'Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile 2008, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata nel gennaio 2007. Il Cnf ha deliberato di richiamare il principio della libera determinazione del compenso dell'avvocato, stabilito dal codice civile, nella norma deontologica sugli accordi sulla definizione del compenso tra avvocato e assistito; ha sostituito l'obbligo di richiedere il parere preventivo all'ordine per tenere rubriche su organi di stampa con una semplice previa comunicazione; ha precisato che la comunicazione all'Ordine circa l'utilizzo di un sito web debba essere tempestiva; ha specificato che la norma che prevede il dovere dell'avvocato di comunicare al consiglio dell'Ordine la costituzione di associazioni o società professionali sia giustificata ai fini della tenuta degli albi. Il Cnf ha poi investito la commissione deontologica del compito di verificare l'opportunità di una semplificazione dell'articolo del codice che disciplina le modalità di informazione sull'attività professionale. Il Consiglio non ha accolto le altre indicazioni dell'Antitrust volte a eliminare il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa; il riferimento ai limiti della dignità e del decoro della professione nell'attività di informazione al pubblico; alcuni divieti contenuti nell'articolo 19 del codice come quello di accaparramento di clientela o il divieto di offerta di prestazioni al domicilio o in luoghi aperti al pubblico. Su tale ultima questione segnalo però Cassazione 18/7/2008, n. 19927, che con riguardo particolare alla deontologia del notaio, ha stabilito che la segnalazione ad altri liberi professionisti dell'avvenuta apertura dello studio notarile non costituisca illecito disciplinare. Si legge sul sito del CNF:

Il Cnf apre all'Antitrust su alcune modiche al codice deontologico mantenendo fermi i principi fondanti della professione. Dunque, sì al richiamo al principio della libera determinazione del compenso dell'avvocato, stabilito dal codice civile, nella norma deontologica sugli accordi sulla definizione del compenso tra avvocato e assistito; sì alla sostituzione dell'obbligo di richiedere il parere preventivo all'ordine per tenere rubriche su organi di stampa con una semplice previa comunicazione e sì alla precisazione che la comunicazione all'ordine circa l'utilizzo di un sito web debba essere tempestiva; sì ancora all'inserimento di una finalità precisa, quella della tenuta degli albi, nella norma che prevede il dovere dell'avvocato di comunicare al consiglio dell'ordine la costituzione di associazioni o società professionali. Impegno inoltre a valutare, nella commissione per la revisione del codice deontologico, l'opportunità di una semplificazione dell'articolo del codice che disciplina le modalità di informazione sull'attività professionale.
Il CNF ha confermato invece, nonostante le richieste di abrogazione e/o di modifica avanzate dall'Autorità, le norme del codice che sono fondamentali per la deontologia forense, peraltro affermando il proprio ***potere legislativo confermato dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 26810 del 2007*** *. Rimangono così invariati: 1) il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa; 2) il riferimento ai limiti della dignità e del decoro della professione nell'attività di informazione al pubblico; 3) alcuni divieti contenuti nell'articolo 19 del codice come quello di accaparramento di clientela o il divieto di offerta di prestazioni al domicilio o in luoghi aperti al pubblico. E' articolata la risposta che il Consiglio nazionale forense ha deliberato di dare all' Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle osservazioni formulate sul codice deontologico forense in occasione dell'audizione che si è tenuta lo scorso 18 aprile. Nel documento fatto pervenire all'Autorità lunedì 23 giugno, accompagnato da una lettera a firma del presidente Guido Alpa, il Cnf ha spiegato in maniera dettagliata le ragioni, obiettive e non certo corporative, della difesa di alcuni principi ritenuti irrinunciabili per il corretto svolgimento della professione a difesa dei cittadini.*

Quanto al divieto di pubblicità comparativa e elogiativa, il Cnf ha spiegato che essi sono "funzionali all'interesse generale che l' informazione data dall'avvocato risponda a criteri di correttezza e verità", senza tenere conto che analoghi canoni sono contenuti in codici deontologici di altri paesi europei, come Francia e Spagna. "Questa limitazione", spiega il Cnf, "è volta a evitare che gli iscritti all'albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione". Le stesse ragioni militano per la conservazione del disposto dell'articolo 19 del codice di deontologia forense, e dunque anche dei divieti di accaparramento della clientela etc, "con l'ulteriore precisazione che le norme ivi indicate hanno come obiettivo la tutela della professione dall'esercizio di forme di acquisizione della clientela illegittime e comunque scorrette". Quanto, infine, al necessario richiamo ai principi di dignità e decoro della professione come limite generale all'attività di informazione al pubblico, il Cnf fa presente che esso è contenuto nella legge professionale e costituisce "il parametro normativo generale alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense". E la natura normativa del codice deontologico, riconosciuta dalla Corte di cassazione, comporta la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima.Il Consiglio nazionale forense ha anche inviato all'Autorità gli articoli del codice deontologico così come modificati a seguito del confronto. **LEGGI DI SEGUITO LE MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE: ART. 17-BIS "Modalità dell'informazione"; ART. 18 "Rapporti con la stampa"; ART. 24 "Rapporti con il consiglio dell'Ordine"; ART. 45 "Accordi sulla definizione del compenso".**

e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio@libero.it

Art. 17 bis – Modalità dell'informazione.
L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
•) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
•) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
•) i titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
•) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
•) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
•) le lingue conosciute;

•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
•) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Art. 18 – Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

Art. 24 – Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto

costituisce illecito disciplinare.

III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV. Ai fini della tenuta degli albi, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art 2233 del Codice civile.